

S.S.A.

Csm Roma 10/10/2022
Protocollo P 17202/2022

Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
del Ministero della Giustizia
Direzione Generale dei Magistrati
ROMA

Al Dipartimento
per la transizione digitale della
giustizia, l'analisi statistica e le
politiche di coesione
Direzione Generale di Statistica
del Ministero della Giustizia
ROMA

pec: prot.ddsc@giustiziacert.it

Al Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA

Ai Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratiche num.ri 82/VV/2022 e 342/VV/2011 - Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, per l'anno 2023, ex art. 37 Decreto - Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 ottobre 2022, ha adottato la seguente delibera:

"- letto l'art. 37 del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14 della Legge 17 giugno 2022 n. 71, in vigore dal 21 giugno 2022, a mente del quale:



S.S.A.

Csm

Roma

10/10/2022

Protocollo

P 17202/2022



"1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

b-bis) per il settore penale, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente anche in considerazione del programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura" (in grassetto le parti introdotte dalla legge n. 71/2022);

- visto l'articolo 14 comma 2 della legge 17 giugno 2022 n. 71, in vigore dal 21 giugno 2022, che prevede espressamente, per il settore penale, in sede di prima applicazione della novella normativa, che il programma di gestione "è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro"; i programmi di gestione penali, dunque, andrebbero adottati entro il 21 dicembre 2022 (art. 14 comma 2 legge n. 71/2022), mentre quelli civili entro il 31 gennaio 2023 (art. 37 D.L. n. 98/2011 e s.m.); sotto tale aspetto, tuttavia, si ritiene opportuno uniformare i termini di adozione dei programmi di gestione, individuando quale data ultima, sia per il settore civile, sia per quello penale, il 31 gennaio 2023, anche al fine di assegnare agli uffici un periodo più congruo per assolvere all'adempimento;

- lette le circolari in tema di programmi di gestione - da intendersi qui richiamate, con le precisazioni successivamente illustrate - e, in particolare, la "Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall'art. 37 D.L. 98/2011" (Circolare n. P - n. 22890 del 9 dicembre 2016 – Delibera del 7 dicembre 2016) e la "Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti penali ex art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011" (Circolare n. P. 17019 del 17 ottobre 2019 – Delibera del 16 ottobre 2019), che ha reso obbligatori i programmi di gestione penali dall'anno 2021;

- tenuto conto delle indicazioni procedurali fornite con la delibera del 9 dicembre 2020 inerente alle "Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili ex art. 37 Decreto – Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, e dei programmi di gestione penali, per l'anno 2021", che, tra l'altro, ha differito l'obbligatorietà dei programmi di gestione penali al 2022 e, successivamente, con la delibera del 13 ottobre 2021 contenente "Indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili ex art. 37 Decreto – Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge n. 111/2011, e dei programmi di gestione penali,


S.S.A.

Csm	Roma	10/10/2022
	Protocollo	P 17202/2022



per l'anno 2022";

- ritenuta la necessità, tanto per il settore civile, tanto per il settore penale (discendendo ormai l'obbligo dalla normativa primaria per entrambi i settori), di continuare un'attività di acquisizione e di valutazione di dati che rappresentino la concreta situazione degli uffici e siano, quindi, funzionali alla migliore organizzazione degli uffici stessi e ad orientare in modo consapevole le future scelte consiliari ove tali dati assumano rilievo;

- tenuto conto che l'obiettivo del rendimento, nel settore penale, come in quello civile, non può mai essere disgiunto dalla necessità di assicurare un servizio giustizia qualitativamente adeguato e di evitare "derive produttivistiche";

- ribadito quanto già osservato con la delibera in data 13 ottobre 2021 con riferimento agli obiettivi delineati per il settore giustizia dal PNRR;

- rilevato, in particolare, che il contributo fornito dagli addetti all'ufficio per il processo di cui al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR., sebbene sia certamente suscettibile di produrre effetti positivi sull'efficienza degli uffici e sull'efficacia della loro azione, non è idoneo a determinare una modificazione dei carichi esigibili; ciò in quanto non può trascurarsi che: a) tale apporto, con riferimento al lavoro giurisdizionale strettamente inteso, non è allo stato suscettibile di valutazione sul piano statistico; b) il rapporto di lavoro del predetto personale con l'amministrazione della giustizia è destinato, allo stato attuale, a venir meno nel volgere di un triennio; c) la piena formazione del personale in parola è in corso ed in progressiva evoluzione;

- ritenuto, pertanto, indispensabile, mantenere immutato il carico esigibile determinato per l'anno 2022, anche al fine di evitare che, nell'anno 2026, il carico esigibile, per legge "fondato sul quadriennio precedente", venga determinato sulla base della produttività degli anni dal 2022 al 2025, ma senza poter più fruire dell'apporto degli addetti all'UPP; salva, ovviamente, l'ipotesi di modifiche tabellari idonee ad influenzare la produttività dei singoli settori o sezioni interessati dalle modifiche medesime in modo da rendere inapplicabile il carico precedentemente determinato, e sempre che, nella delibera di approvazione del programma di gestione per l'anno 2022, non siano state formulate osservazioni in ordine al metodo di individuazione del carico medesimo, o in ordine all'erroneo inserimento nel format dei valori relativi al carico esigibile; in tale ultima ipotesi il carico esigibile sarà modificato nei limiti di quanto necessario al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nella delibera di approvazione del programma di gestione per l'anno 2022.

- ritenuto che il contributo del predetto personale possa, tuttavia, essere valorizzato dai capi degli Uffici nella determinazione degli obiettivi di rendimento sicché il dirigente ben potrà chiarire, nella relazione di accompagnamento al *format*, che gli obiettivi indicati nel programma di gestione, ad esempio con riferimento ad alcuni settori o materie, tengono conto anche della necessità di indirizzare proficuamente l'attività dell'ufficio al perseguimento dei *target* delineati dal PNRR, pur dovendoli contemperare con la contestuale funzionalità dell'intero ufficio e dell'apporto fornito dal personale UPP., così da assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

- considerato, inoltre, che l'articolo 37, come novellato dalla legge n. 71/2022, introduce il concetto di "*risultato atteso*", relativo a ciascuna sezione o, in mancanza, a ciascun magistrato (come meglio spiegato *infra*), quale parametro rilevante ai fini della individuazione degli obiettivi di rendimento, comunque, nel rispetto del limite "esterno" costituito dai carichi esigibili, che costituiscono ora un vincolo insuperabile ai fini della determinazione degli obiettivi medesimi;

- ritenuto necessario, con riguardo a tale ultima specifica tematica, in una prospettiva di semplificazione e, soprattutto, di graduale adeguamento alla novità di recente introduzione, che la indicazione dei "risultati attesi" non si traduca, allo stato, in un dato statisticamente verificabile da trasfondere nei *format*, apparendo più opportuno, per l'anno 2023, che essi vengano esplicitati dai Dirigenti nell'ambito della relazione di accompagnamento del progetto di gestione; in essa, invero, il capo dell'ufficio dovrà individuare, con riferimento a ciascuna sezione o, in mancanza, a ciascun magistrato, il risultato che si aspetta, tenuto conto, complessivamente, del lavoro svolto da tutti i



S.S.A.

magistrati, togati e onorari, nel quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240¹;

- considerato, in particolare, sotto il profilo dei “risultati attesi”, che:

- il risultato atteso dovrà attenere alle definizioni e, quindi, distinguendo tra definiti con sentenza e definiti in altro modo; con l'ulteriore distinzione, quanto al penale, tra definiti con sentenza monocratica e definiti con sentenza collegiale;
- il dato dovrà essere riferito alla singola sezione (anche ove sia istituita una unica sezione promiscua), possibilmente dettagliato per macromateria civile² e per materia penale³;
- analoga distinzione andrà effettuata dal Tribunale per i Minorenni, tenendo conto per il settore civile delle materie espressamente indicate nel *format*; per il settore penale, il cui programma dovrà essere predisposto in forma libera, delle materie di competenza (dibattimento, gip/gup, sorveglianza);
- ove non sia istituita alcuna sezione, il risultato atteso “*per ciascun magistrato*” andrà indicato con riferimento allo specifico settore trattato (civile, penale, lavoro) e alla funzione svolta (il singolo giudice non va individuato nelle sue generalità);

- considerato, poi, anche nell'ottica di una semplificazione delle attività demandate agli uffici, che per il resto possono pienamente confermarsi, per il settore civile, le linee guida fornite con la circolare 7 dicembre 2016, come specificate con la delibera del 9 dicembre 2020, con il relativo *format*; per il settore penale, le direttive generali fornite dalla circolare 16 ottobre 2019 e dalla delibera del 9 dicembre 2020, con le specificazioni introdotte con la delibera del 13 ottobre 2021, con il relativo *format*;

- ritenuta infine la necessità di fornire, in relazione ai programmi di gestione per l'anno 2023, alcune indicazioni operative generali e, inoltre, una puntuale tempistica per la messa a disposizione agli uffici dei dati utili alla redazione dei *format* relativi ai programmi di gestione per l'anno 2023:

1) per il settore civile, anche quest'anno il *format* sarà compilabile tramite la maschera *web* disponibile su CSMAPP; al fine di consentire, entro il 31 gennaio 2023, il deposito tramite CSMAPP la maschera *web* sarà disponibile a partire dal 2 gennaio 2023;

2) per il settore penale, anche quest'anno, il *format* dovrà essere compilato *online* accedendo, a partire dal 2 gennaio 2023, alla pagina <http://statweb.cosmag.it/> e utilizzando le credenziali dell'ufficio per Valeri@; al termine della compilazione, l'ufficio potrà generare un file in formato pdf che dovrà essere allegato - entro il 31 gennaio 2023 - in CSMAPP insieme al *format* del programma di gestione civile nella pagina “Allega ulteriori documenti”; inoltre, l'ufficio dovrà integrare le tabelle dei dati inviate dall'Ufficio Statistico del CSM con le pendenze per anno di iscrizione al 30 giugno ed al 31 dicembre, allegando anche tale file, in formato xls, in CSMAPP insieme al *format* del programma di gestione civile nella medesima pagina;

3) il riferimento temporale dei dati statistici che verranno forniti dal CSM e dagli statistici distrettuali per la predisposizione dei programmi di gestione sarà quello dell'anno giudiziario: dunque, per il programma 2023 sarà il periodo 1 luglio 2021/30 giugno 2022;

4) anche quest'anno l'obiettivo di smaltimento dovrà essere programmato, sia per il settore civile sia per il settore penale, su 18 mesi: l'ufficio dovrà quindi indicare i procedimenti che intende definire dal 1 luglio 2022 (data di riferimento su cui si basa la tabella dei dati statistici fornita agli uffici) al 31 dicembre 2023; ciò al fine di facilitare l'ufficio nell'indicazione dello

¹ L'articolo 4 del D.Lvo n. 240/2006, al comma 1, prevede che “Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate ((...)) dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario”.

² Il riferimento è alle macromaterie di dettaglio fornite dall'Ufficio Statistico del Consiglio nelle tabelle statistiche di ausilio alla predisposizione dei programmi.

³ Al Tribunale le materie sono: dibattimento, assise, gip/gup; alla Corte sono: penale ordinario, assise, minori.


SSA

Csm	Roma	10/10/2022
	Protocollo	P 17202/2022



smaltimento (partendo quindi dai dati ufficiali disponibili) e rendere più chiaro e verificabile l'obiettivo;

5) il Consiglio, in fase di valutazione dei singoli programmi, provvederà alla verifica degli obiettivi raggiunti, utilizzando i dati delle pendenze per anno di iscrizione al 30 giugno 2022 e al 31 dicembre 2023;

6) secondo quanto previsto dalla circolare del 7 dicembre 2016 e dalla circolare del 16 ottobre 2019, deve essere garantita la procedura partecipata e conseguentemente la circolarità delle informazioni nell'ambito dell'intero ufficio; le relazioni dei Presidenti di sezione dovranno essere diffuse a tutti i magistrati dell'ufficio al fine di garantire la possibilità di presentare eventuali osservazioni (in ordine al cui accoglimento o rigetto dovrà essere fornita una motivazione, ancorché sintetica ma esaustiva);

7) la verifica delle presenze dei magistrati nelle unità organizzative avverrà, sia per il settore civile che per il settore penale, tramite un apposito applicativo predisposto dalla Struttura Informatica del Consiglio (disponibile all'indirizzo <http://fteweb.cosmag.it> a cui ogni ufficio potrà accedere utilizzando le credenziali Valeri@) ed all'esito delle verifiche l'ufficio potrà visionare e stampare direttamente dall'applicativo il "*Full Time Equivalent*" per settore (civile, lavoro, penale), unità organizzativa ed eventualmente macromateria, anche al fine di verificarne l'esattezza prima dell'invio definitivo al Consiglio; l'ufficio dovrà verificare i dati ed integrarli con i dati dei magistrati applicati da altri uffici, avendo cura di indicare la presenza effettiva dei magistrati applicati ad altri uffici;

8) per il settore civile, l'associazione fra le sezioni SICID/SIECIC e le sezioni tabellari sarà effettuata sulla base delle informazioni presenti sui progetti tabellari CSMAPP, in corrispondenza del dettaglio delle unità organizzative e di quanto già segnalato dagli uffici per la predisposizione dei programmi di gestione nello scorso anno; in caso di carenza di informazioni in uffici con più sezioni tabellari civili, si dovrà contattare l'Ufficio Statistico del CSM ai fini del completamento dei dati, in assenza dei quali i flussi statistici saranno forniti senza il dettaglio sezionale;

9) l'Ufficio Statistico del CSM e la Direzione Generale di Statistica, per il tramite del proprio personale statistico nei distretti, metteranno quindi a disposizione una serie di *report* contenenti i dati statistici⁴ (forniti in formato lavorabile), integrati con i dati sulle presenze dei magistrati per sezione tabellare, ai fini del calcolo della produttività media;

10) per i dati per i quali non vi è - allo stato - la possibilità di un'estrazione a livello centrale, rimane ferma la possibilità di una rilevazione a livello locale;

11) per ogni esigenza o chiarimento è a disposizione degli uffici giudiziari, tramite l'Ufficio statistico del CSM, un servizio di assistenza nella lettura ed utilizzazione dei dati statistici, disponibile all'indirizzo helpdesk37@cosmag.it;

- ritenuto quanto alla tempistica che:

a) entro il 17 ottobre 2022 l'ufficio Statistico del CSM predispone e mette a disposizione degli uffici i dati delle presenze dei magistrati che dovranno essere verificati e validati entro il 31 ottobre 2022;

b) l'Ufficio statistico del CSM, in collaborazione con la DGSTAT, entro l'11 novembre 2022, metterà a disposizione degli statistici distrettuali la procedura di base per le elaborazioni delle tabelle statistiche;

c) gli statistici distrettuali e del CSM (per i distretti nei quali è assente il funzionario statistico distrettuale), entro il 22 novembre 2022, trasmetteranno i report agli uffici giudiziari e all'ufficio statistico del CSM;

d) in esito alla trasmissione dei dati elaborati dai funzionari DGSTAT, gli uffici

⁴ Poiché non è ancora possibile utilizzare il *datawarehouse* del Consiglio, anche per il 2023 si utilizzeranno le funzionalità proprie del *datawarehouse* della Giustizia civile (messo a disposizione dei funzionari statistici del CSM da parte del Ministero della giustizia) per estrarre i dati dei Tribunali e delle Corti di Appello relativi ad affari civili contenziosi, camerali ed in materia di lavoro/previdenza, fallimenti, esecuzioni mobiliari e immobiliari.



SSA

Csm	Roma	10/10/2022
	Protocollo	P 17202/2022

giudiziari potranno iniziare l'attività finalizzata alla redazione dei programmi di gestione;

e) il termine previsto per il deposito delle relazioni dei presidenti di sezione è fissato al 15 dicembre 2022;

f) il termine per il deposito del programma di gestione presso la segreteria da parte del dirigente è fissato al 16 gennaio 2023;

g) il termine fissato per il deposito delle osservazioni dei magistrati e per le segnalazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è fissato al 23 gennaio 2023;

- ritenuto che le suindicate indicazioni procedurali e temporali si applicano, in quanto compatibili, anche alla Corte Suprema di Cassazione, per la quale non è stato predisposto un apposito *format* e che quindi, data la peculiarità della funzione di legittimità, potrà predisporre il programma di gestione in forma libera;

- ritenuto, per quanto riguarda i Tribunali per i Minorenni, che i dati statistici saranno forniti, come di consueto, dall'Ufficio Statistico del CSM, tramite le proprie elaborazioni che attingono direttamente alla banca dati del Ministero della Giustizia, DGSTAT nella medesima tempistica sopra riportata;

- ritenuto, infine, che ai Tribunali e agli Uffici di Sorveglianza, in ragione delle loro specificità, non è richiesta l'adozione dei programmi di gestione;

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

- di invitare i Presidenti di tutti gli uffici interessati a predisporre i programmi di gestione, ex art. 37 D.L. 98/2011, in base alle previsioni, per il settore civile, della circolare 7 dicembre 2016 e, per il settore penale, della delibera del 16 ottobre 2019, integrate, per entrambi i settori, dalle disposizioni di cui alla presente delibera e secondo i *format* che, allegati alla presente delibera, ne costituiscono parte integrante e che saranno pubblicati con le relative istruzioni sui siti CSMAPP e COSMAG;

- di fissare, con riferimento ai *format* da compilarsi entro il 31 gennaio 2023, i termini secondo la scansione temporale di cui in parte motiva;

- di fornire, tramite il proprio Ufficio statistico, un servizio di assistenza agli uffici giudiziari nella lettura ed utilizzazione dei dati statistici, disponibile all'indirizzo helpdesk37@cosmag.it;

- di invitare i dirigenti degli Uffici Giudiziari in indirizzo ad assicurare collaborazione ai funzionari statistici per i chiarimenti eventualmente necessari;

- di affidare ai Consigli Giudiziari e alle singole Commissioni Flussi, tramite la compilazione dell'apposito *format* (che sarà messo a disposizione sul sito CSMAPP per il civile e su <http://statweb.cosmag.it/> per il penale), la prima verifica di congruità del piano di gestione, anche rispetto agli obiettivi del DOG; il *format* che costituisce il parere del Consiglio Giudiziario dovrà essere compilato, per quest'anno, entro 60 giorni dall'invio da parte dell'Ufficio Giudiziario; entro lo stesso termine dovrà pervenire il parere (in forma libera) del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione;

- di comunicare la presente delibera al Ministero della Giustizia - Direzione Generale di Statistica affinché, nell'ambito delle proprie competenze e in virtù di quanto previsto nell'attività di collaborazione con il Consiglio, possa impartire le necessarie istruzioni ai funzionari statistici sui territori."

■ Segretario Generale f.f.
(Gabriele Fiorentino)

